

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2010

concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(2010/558/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con il governo delle isole Færøer, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso «l'accordo») che prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2010. L'applicazione in via provvisoria consentirebbe agli organismi delle isole Færøer di partecipare agli inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro dell'Unione la cui pubblicazione è prevista in gennaio 2010.
- (2) I negoziati hanno dato luogo all'accordo siglato il 13 luglio 2009.
- (3) È opportuno firmare l'accordo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le

attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo è applicato su base provvisoria dal 1° gennaio 2010, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO